

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1494)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(BOSCO)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(FOLCHI)

col Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 1961

### Ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - Le origini della Biennale risalgono al lontano 1895, anno in cui, ad iniziativa dell'Amministrazione comunale di Venezia, venne creata un'esposizione internazionale con lo scopo « di giovare al decoro e all'incremento dell'arte, facendo conoscere e paragonando gli indirizzi estetici più diversi, e di creare un mercato artistico dal quale la città potesse ricavare un non lieve vantaggio ».

Limitata al solo settore delle arti figurative, essa ebbe, inizialmente, una impostazione prettamente locale. Avvertita, dopo la

prima guerra mondiale, la necessità di potenziare la manifestazione e di darle una situazione di autonomia che le consentisse di attuare, nel miglior modo possibile, i propri fini istituzionali, con il regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, fu costituito l'Ente autonomo, avente il compito di provvedere alla organizzazione ed alla gestione della Esposizione internazionale di arte figurativa, già autorizzata in via permanente dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3229.

Lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto 29 agosto 1931, ne ampliava la sfera di competenza, estendendola anche ad altre iniziative che nel frattempo erano sorte e si erano affiancate a quella di arte figurativa, quali il Festival della musica e quello del teatro, mentre ad assicurare all'Ente i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle sue molteplici attività, fu provveduto con il regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1478, che stabilì la concessione di contributi da parte dello Stato, del Comune e della Provincia di Venezia.

Con il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 891, la Biennale venne autorizzata ad organizzare annualmente, quindi a carattere permanente, la Mostra internazionale di arte cinematografica che, iniziata nel 1932, ebbe così anch'essa riconoscimento sul piano ufficiale.

I vari compiti demandati alla Biennale nel campo dell'arte e della cultura e la particolare importanza cui l'Ente era assunto, anche all'estero, in seguito al successo delle sue manifestazioni artistiche, determinarono la necessità di procedere alla unificazione delle fonti normative succedutesi fino allora.

Fu pertanto emanato il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, con il quale venne data all'Ente un'organica sistemazione, ispirata agli indirizzi propri del tempo, e tale ordinamento è rimasto sostanzialmente invariato, tranne le modifiche apportate, con il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, alla composizione del Consiglio di amministrazione, con l'eliminazione dei rappresentanti di organismi non più esistenti e con l'inclusione del Presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia.

Senonchè, la regolamentazione del 1938, oltre a non assicurare alla Biennale una sufficiente autonomia, appare per più aspetti superata; donde la necessità di dare all'Ente una struttura che meglio risponda ai principi dell'ordinamento democratico e sia, d'altro canto, idonea alle nuove esigenze di sviluppo e di diffusione della cultura artistica, sul piano nazionale ed internazionale.

Si ritenne quindi opportuno affidare ad un'apposita Commissione — costituita da rappresentanti dei Ministeri interessati, della

Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma, del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e delle associazioni sindacali più rappresentative dei pittori e scultori, degli autori cinematografici e dei musicisti, e presieduta da un Consigliere di Stato — il compito di studiare il problema e di predisporre i punti fondamentali da prendere in considerazione per l'elaborazione di un nuovo ordinamento informato ai suddetti criteri.

Sulla base delle esperienze maturate e degli studi condotti dalla citata Commissione, e tenendo conto altresì delle indicazioni provenienti da più fonti, particolarmente esperte e qualificate, e delle iniziative parlamentari in materia, è stato predisposto l'unito disegno di legge, del quale si illustrano qui di seguito i criteri fondamentali e le disposizioni di maggiore rilevanza.

2. — Nell'articolo 2 sono enunciate le varie attività dell'Ente, che consistono nella organizzazione e nella gestione dell'Esposizione internazionale delle arti figurative, della Mostra internazionale d'arte cinematografica, di manifestazioni internazionali d'arte musicale e teatrale, e nel provvedere al funzionamento ed allo sviluppo dell'archivio storico d'arte contemporanea, annesso all'Esposizione internazionale delle arti figurative, della cineteca e della discoteca.

L'Ente può essere, altresì, autorizzato dal Ministero degli affari esteri e da quello della pubblica istruzione ad organizzare mostre e manifestazioni d'arte contemporanea all'estero e può provvedere ad organizzare, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, pubblicazioni, concorsi, premi ed altre manifestazioni di carattere culturale e artistico, attinenti alle finalità da esso perseguite.

Sono così puntualizzate le finalità della Biennale tendenti alla selezione dei valori più significativi dell'arte e della cultura internazionale, alle quali si aggiungono compiti di documentazione (cineteca, discoteca e archivio storico d'arte contemporanea) per ciascun settore della sua attività.

Gli articoli da 3 a 7 regolano lo svolgimento delle varie iniziative sopraindicate; in particolare, l'articolo 7 precisa che la sede permanente delle manifestazioni promosse

dalla Biennale è, di regola, in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e del Comune di Venezia, da questo assegnati in uso alla Biennale medesima, e che il Comune di Venezia stesso è tenuto ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza di 25 milioni all'anno, senza corresponsione di interessi.

All'adempimento dei suoi compiti la Biennale provvede con i redditi del patrimonio, con i contributi annuali dello Stato, del Comune e della Provincia di Venezia e con i proventi di gestione delle esposizioni, mostre e altre manifestazioni (art. 9). I contributi dello Stato, del Comune e della Provincia di Venezia, previsti anche dal vigente statuto, devono considerarsi un riconoscimento dell'elevata funzione culturale che lo Ente esplica in campo nazionale ed internazionale.

Particolare illustrazione meritano le disposizioni (art. 10 e segg.) concernenti gli organi direttivi dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a comprendere il sindaco, il presidente dell'amministrazione provinciale e un docente dell'Accademia di belle arti di Venezia, nonché i rappresentanti dei Ministeri interessati, ammette larga partecipazione delle categorie artistiche, secondo le multiformi espressioni di esse, che appaiono le più qualificate ad assicurare un proficuo governo dell'Ente. In particolare, il Presidente, a riconoscimento dei meriti e degli interessi della città che ha creato la Biennale, è scelto tra personalità della cultura residenti in Venezia. L'esercizio della autonomia riconosciuta all'Ente viene, in tal modo, assicurato, mentre l'interesse pubblico è tutelato attraverso l'opera di componenti in possesso della competenza amministrativa necessaria (art. 11).

La durata in carica del Presidente e del Consiglio di amministrazione si è ritenuto opportuno stabilirla in quattro anni con possibilità di conferma alla scadenza (art. 12).

Per l'attuazione dei fini istituzionali l'Ente si avvale dell'opera di quattro commissioni artistiche, rispettivamente per le arti figurative, per il cinema, per la musica e per il teatro, composte ognuna dal Direttore di

ciascuna manifestazione e da cinque membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra esperti della materia, in guisa da garantire indipendenza di giudizio e specifica competenza tecnica nell'assolvimento del mandato (art. 16).

Le Commissioni, la cui durata è stabilita in un biennio, sono presiedute dal Presidente dell'Ente, mentre esplica funzioni di vice presidente, nell'interno di ognuna, il direttore preposto al settore.

Le Commissioni propongono al Consiglio di amministrazione, che ne coordina l'attività, il piano generale di ogni manifestazione, la spesa relativa e la composizione degli organi ai quali è demandata la scelta degli artisti e delle opere. Sulla base del piano approvato, ciascuna commissione redige i programmi e propone i regolamenti, provvede all'organizzazione e all'orientamento di ogni manifestazione del settore di sua competenza, secondo le deliberazioni ed entro i limiti amministrativi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, e prepara le relazioni annuali da presentare al Consiglio stesso sull'espletamento del compito affidatole (art. 18).

In tal modo, attraverso l'operato delle Commissioni, si realizza una funzionale distinzione dei compiti tecnico-artistici da quelli amministrativi, senza tuttavia menomare i poteri del Consiglio di amministrazione, al quale spettano le responsabilità della direzione e della gestione dell'Ente.

I quadri tecnici permanenti comprendono un Segretario generale (art. 11, penultimo e ultimo comma) e quattro direttori, rispettivamente per l'Esposizione internazionale delle arti figurative, per la Mostra internazionale d'arte cinematografica, per il Festival internazionale di musica contemporanea e per il Festival internazionale della prosa, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e dei quali si è già fatto cenno (articolo 17).

Il Segretario generale sovrintende al personale ed agli uffici, cura l'organizzazione generale, la conservazione del patrimonio e l'attività normale di gestione e di cassa, eseguendo le direttive del Presidente e del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni e a quelle delle Commissioni artistiche egli partecipa con funzioni di segretario.

Ai direttori, scelti fra cittadini italiani competenti e di provata esperienza tecnica ed organizzativa, viene affidata, nei rispettivi settori, la esecuzione tecnica delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione e dalla competente Commissione. Essi hanno rapporto di lavoro a termine, durano in carica due anni e possono essere confermati (art. 17).

L'andamento finanziario e contabile dell'ente è sottoposto alla vigilanza di tre revisori dei conti, designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dai Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo (art. 26).

Le disposizioni relative alla tenuta dell'inventario, alla compilazione ed approvazione dei bilanci, all'approvazione di regolamenti per il funzionamento degli uffici e per l'organico e il trattamento del personale, alla funzione di vigilanza (artt. 23, 24, 25, 27, 29), rispondono ai criteri generalmente seguiti per gli Enti pubblici che godono di permanente sovvenzione dello Stato.

Completano il disegno di legge altre disposizioni di carattere secondario, che non richiedono particolare spiegazione.

3. — Fra le innovazioni proposte, maggiormente significative appaiono: la struttura del Consiglio di amministrazione, nel quale è prevista una larga partecipazione dei rappresentanti delle categorie artistiche, a differenza di quanto dispone, sul punto, l'ordina-

mento tuttora vigente; la composizione delle Commissioni artistiche, dalle quali sono esclusi i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, essendo dette commissioni composte solamente dal direttore di ciascuna manifestazione e da esperti nei rispettivi settori; l'eliminazione di ogni forma di controllo ministeriale sullo svolgimento dell'attività artistica dell'Ente, che si esplica in piena indipendenza, essendo esclusivamente demandata al Consiglio di amministrazione della Biennale l'approvazione del piano tecnico-culturale di ciascuna manifestazione e dei relativi regolamenti e programmi.

Queste nuove norme, ispirandosi ai criteri enunciati nella risoluzione approvata il 13 giugno 1957 dal Consiglio esecutivo del Comitato italiano dell'Associazione internazionale delle arti plastiche (U.N.E.S.C.O.), rappresentano indubbiamente un notevole progresso, rispetto alla disciplina ancora vigente.

Si può, in conclusione, affermare che il riordinamento predisposto in attuazione dei principi costituzionali, darà all'Ente ampia autonomia di funzionamento e gli assicurerà, con l'attenuazione della funzione di controllo e con la larga inclusione di esperti nei vari organi direttivi, la maggiore efficienza possibile, in vista della importanza dei fini di rilevante interesse pubblico che la Biennale si propone di raggiungere in un settore altamente qualificato delle umane attività.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

« La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte », assume la denominazione di « Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Esso ha sede in Venezia ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

## Art. 2.

L'Ente ha il compito di provvedere :

a) all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione internazionale delle arti figurative;

b) all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica;

c) all'organizzazione ed alla gestione dei Festival internazionali d'arte musicale e teatrale;

d) al funzionamento ed allo sviluppo dell'archivio storico di arte contemporanea, annesso alla Esposizione internazionale delle arti figurative, della cineteca e della discoteca.

L'Ente può essere autorizzato dal Ministero degli affari esteri e da quello della pubblica istruzione ad organizzare mostre e manifestazioni d'arte contemporanea all'estero. Può inoltre promuovere ed organizzare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, pubblicazioni, concorsi, premi ed altre manifestazioni di carattere culturale e artistico, purchè attinenti agli scopi sopra indicati.

## Art. 3.

L'Esposizione internazionale delle arti figurative, che ha luogo ogni due anni, comprende pitture, sculture, disegni e stampe ed

ha il compito di scegliere, far conoscere, mettere in valore, nel rispetto dei diversi orientamenti estetici, le opere e gli artisti contemporanei più significativi, italiani e stranieri. Può, inoltre, presentare esemplari tipici ed attuali delle arti decorative veneziane.

Accanto alle mostre di artisti viventi possono essere allestite mostre retrospettive di singoli artisti oppure di gruppi di artisti, italiani e stranieri, che rappresentino tendenze o correnti di interesse storico in relazione all'arte contemporanea.

## Art. 4.

La Mostra internazionale d'arte cinematografica ha il compito di presentare ogni anno, nella edizione originale, le migliori opere della cinematografia mondiale.

La Mostra comprende una sezione speciale dedicata al documentario, e può essere integrata da altre manifestazioni nell'ambito dell'arte, della cultura e della tecnica cinematografica.

## Art. 5.

Il Festival internazionale di musica contemporanea ha il compito di far conoscere opere musicali con particolare riguardo alla prima esecuzione di opere nuove.

Accanto alle opere di musicisti viventi possono essere presentate opere di singoli musicisti o di gruppi di musicisti italiani e stranieri le quali rivestano interesse storico e culturale in relazione alla musica contemporanea.

## Art. 6.

Il Festival internazionale del teatro di prosa ha il compito di presentare opere nuove o riprese di particolare interesse di autori contemporanei, scelti di preferenza tra quelli di maggiore fama o riconosciuto valore.

Esso può comprendere, inoltre, rappresentazioni di autori classici italiani e stranieri.

## Art. 7.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale, salvo le eccezioni previste dalla legge, hanno sede permanente in Venezia, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinare, di proprietà del comune di Venezia, e da questi assegnati in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese e a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli edifici anzidetti e dei giardini annessi e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto, inoltre, ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 25 milioni all'anno, senza corresponsione di interessi.

## Art. 8.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili di cui l'Ente è proprietario al momento della entrata in vigore della presente legge, nonchè dai lasciti, donazioni e erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

## Art. 9.

La Biennale provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del patrimonio;
- b) con i contributi annuali dello Stato, del Comune e della Provincia di Venezia;
- c) con i proventi di gestione delle esposizioni, mostre e altre manifestazioni;
- d) con eventuali altri contributi.

## Art. 10.

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio d'amministrazione, le Commissioni artistiche, il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:

- a) il Presidente, scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, tra personalità della cultura residenti in Venezia;
- b) il Sindaco di Venezia;
- c) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia;
- d) un docente dell'Accademia di belle arti di Venezia designato dal Presidente della stessa Accademia;
- e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- f) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- g) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- h) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- i) un critico d'arte scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri in una terna eletta, ad iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, dai professori di ruolo di storia dell'arte nelle Università;
- l) un pittore, uno scultore ed un architetto scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in tre terne distinte designate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
- m) un musicista compositore e un autore drammatico scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in due terne distinte designate dalla Società italiana autori ed editori;
- n) un esperto di cinema scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri in una terna di autori o registi designata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni nazionali di categoria.

Il Consiglio d'amministrazione elegge un vice Presidente, scegliendolo a semplice maggioranza nel proprio seno.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consiglio d'amministrazione nomina un Segretario generale dell'Ente.

Il Segretario generale soprintende agli uffici ed al personale dell'Ente; partecipa con funzioni di segretario al Consiglio di amministrazione ed alle Commissioni artistiche; provvede alla conservazione del patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni d'incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, per disposizione del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per la normale attività di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni affidategli di volta in volta dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

## Art. 12.

Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, gli organi competenti provvedono alla designazione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dall'articolo precedente. I nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

## Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente.

Delibera relativamente:

a) all'amministrazione dell'Ente ed allo ordinamento dei servizi e degli uffici;

b) al bilancio preventivo e relative variazioni ed al conto consuntivo;

c) alla nomina dei direttori dell'Esposizione internazionale delle arti figurative, della Mostra internazionale d'arte cinematografica, del Festival internazionale di musica contemporanea e del Festival internazionale del teatro di prosa;

d) alla nomina delle Commissioni per la Esposizione internazionale delle arti figurative, per la Mostra internazionale d'arte ci-

nematografica, per il Festival internazionale della musica contemporanea e per il Festival internazionale del teatro di prosa;

e) all'approvazione dei programmi delle mostre e delle manifestazioni ed alla ripartizione fra esse dei fondi disponibili; all'approvazione dei regolamenti proposti dalle Commissioni artistiche per disciplinare l'organizzazione delle rispettive manifestazioni e dei concorsi, nonché l'ammissione e la premiazione delle opere;

f) ai regolamenti necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati all'Ente;

g) alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

h) all'accertamento delle entrate ed alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

i) agli acquisti, all'accettazione o al rifiuto dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi natura;

l) alle transazioni, alienazioni e contratti in genere;

m) al trattamento economico ed allo stato giuridico di tutti i dipendenti, di ruolo e non di ruolo;

n) all'incremento dell'archivio storico di arte contemporanea, della cineteca e della discoteca;

o) alla nomina di commissioni per assegnazione di premi istituiti dall'Ente o assegnati all'Ente;

p) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle mostre e alle manifestazioni indette dall'Ente;

q) a tutte le altre materie che gli sono riservate dalla legge e dai regolamenti.

## Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno per deliberare, rispettivamente, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Il Consiglio può essere altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga op-

portuno e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

L'invito per le sedute deve essere diramato non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può farsi anche ventiquattro ore prima; in ogni caso esso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

#### Art. 15.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; dispone per la preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto; promuove gli atti conservativi dei diritti dell'Ente; cura l'osservanza dei regolamenti, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni di esso. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Nei casi di urgenza adotta le deliberazioni che ritiene opportune per la tutela degli interessi dell'Ente, ma ha l'obbligo di sottoporle al Consiglio d'amministrazione entro 30 giorni per la ratifica.

In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

#### Art. 16.

Per l'attuazione dei suoi compiti, l'Ente si avvale dell'opera di quattro commissioni artistiche presiedute dal Presidente dell'Ente: una per le arti figurative, una per il cinema, una per la musica contemporanea e una per il teatro di prosa.

La Commissione per le arti figurative è composta da:

- a) il direttore dell'Esposizione internazionale delle arti figurative, vice presidente;
- b) cinque membri, scelti dal Consiglio d'amministrazione fra competenti nel campo delle arti figurative, di cui almeno tre italiani.

La Commissione per il cinema è composta da:

a) il direttore della Mostra internazionale d'arte cinematografica, vice presidente;

b) cinque membri, scelti dal Consiglio d'amministrazione, fra competenti nel campo del cinema, di cui almeno tre italiani.

La Commissione per la musica è composta da:

a) il direttore del Festival internazionale di musica contemporanea, vice presidente;

b) cinque membri, scelti dal Consiglio di amministrazione fra competenti nel campo della musica, di cui almeno tre italiani.

La Commissione per il teatro è composta da:

a) il direttore del Festival internazionale del teatro di prosa, vice presidente;

b) cinque membri, scelti dal Consiglio d'amministrazione fra competenti nel campo del teatro, di cui almeno tre italiani.

Le Commissioni durano in carica due anni.

#### Art. 17.

I direttori dell'Esposizione internazionale delle arti figurative, della Mostra internazionale d'arte cinematografica, del Festival internazionale della musica contemporanea e del Festival internazionale del teatro di prosa sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Hanno rapporto di lavoro a termine, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Devono essere cittadini italiani competenti e di provata esperienza tecnica ed organizzativa.

Ad essi viene affidata nei rispettivi settori l'esecuzione tecnica delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione e dalla competente commissione.

#### Art. 18.

Le Commissioni propongono al Consiglio d'amministrazione, con motivate relazioni, il piano tecnico-culturale di ogni manifestazione, la relativa richiesta dei fondi occorrenti e la composizione degli organi ai quali



è demandata la scelta degli artisti e delle opere.

Sulla base del piano approvato dal Consiglio d'amministrazione, ciascuna Commissione redige i programmi e propone i regolamenti; provvede all'organizzazione e allo orientamento di ogni manifestazione del settore di sua competenza, secondo le deliberazioni ed entro i limiti amministrativi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione; prepara le relazioni annuali da presentare al Consiglio d'amministrazione sull'espletamento del compito affidatole.

La Commissione per le arti figurative esprime, altresì, voti e consigli nei riguardi delle sezioni estere della Esposizione internazionale. L'organizzazione di tali sezioni è curata dal direttore dell'esposizione in accordo con i rappresentanti all'uopo designati dagli Stati esteri.

I membri delle commissioni non possono far parte degli organi ai quali dai regolamenti delle manifestazioni è attribuita la scelta degli artisti e delle opere.

Il coordinamento dell'attività delle commissioni spetta al Consiglio d'amministrazione dell'Ente, che vi provvede in sedute alle quali invita anche i direttori-vice presidenti delle commissioni stesse.

#### Art. 19.

L'Ente della Biennale può avvalersi della collaborazione, collegiale od individuale, di esperti italiani e stranieri.

La scelta di essi e la determinazione delle condizioni della collaborazione spettano al Consiglio d'amministrazione dell'Ente, su proposta della commissione competente.

#### Art. 20.

Il Consiglio d'amministrazione e le Commissioni deliberano validamente a maggioranza di voti e con la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze si redige verbale, che è firmato in calce dal Presidente e dal segretario.

#### Art. 21.

Al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai membri delle Commissioni spetta una indennità annua da stabilirsi, su proposta del Consiglio d'amministrazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro del tesoro e quello del turismo e dello spettacolo.

Con la stessa procedura sarà stabilito lo eventuale trattamento di missione da corrispondere alle persone estranee all'amministrazione dello Stato che rivestano una delle cariche di cui al comma precedente.

#### Art. 22.

Con regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e soggetti ad approvazione, mediante decreti, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, sono stabilite le norme relative al funzionamento degli uffici, nonché alla dotazione organica, allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale, compreso il Segretario generale.

#### Art. 23.

L'esercizio finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo al quale esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare e della specie del patrimonio.

L'Ente tiene aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'Ente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

## Art. 24.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 novembre successivo, detto bilancio, corredato della deliberazione del Consiglio di amministrazione e della relazione del Collegio dei revisori, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in bilancio in generali e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno di fondi da un capitolo all'altro della spesa, se non in casi eccezionali in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporsi all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

## Art. 25.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato della deliberazione del Con-

siglio di amministrazione e della relazione del Collegio dei revisori, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

## Art. 26.

L'andamento finanziario e contabile dell'Ente è sottoposto alla vigilanza di tre revisori dei conti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e designati: uno, con funzioni di presidente del collegio, dal Ministro del tesoro; uno dal Ministro della pubblica istruzione e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio e le strutture contabili relative alla gestione dell'Ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti relativi; vigilano sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno ogni trimestre, verifiche di cassa.

I revisori riferiscono al Consiglio di amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione e su ogni altra questione che interessi la gestione finanziaria ed economica dell'Ente.

Durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione propone al Ministro del tesoro, che decide, il compenso da assegnare ai revisori per l'opera da essi prestata.

## Art. 27.

La vigilanza nei confronti dell'Ente è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, per quanto di rispettiva competenza.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 28.

L'Ente usufruisce della rappresentanza e dell'assistenza in giudizio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

## Art. 29.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministra-

zione dell'Ente provvederà al riordinamento degli uffici e dei servizi in base alle sue nuove esigenze, nonchè alla deliberazione dei regolamenti di cui all'articolo 22.

## Art. 30.

Sono abrogati il decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.